

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La Cassazione si esprime sul tema del beneficiario effettivo

di Marco Bargagli

Il **treaty shopping** rappresenta un'insidiosa forma di **abuso transnazionale** attuata attraverso l'indebito utilizzo delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sul reddito.

Lo **strumento di contrasto** a tale fenomeno è contenuto nei trattati medesimi ed è costituito dalla cosiddetta **clausola del beneficiario effettivo** (c.d. **beneficial owner**). L'assenza di una sua **univoca definizione**, tuttavia, ha spesso creato **incertezze applicative** e conseguenti aspri contenziosi tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

Sulla scorta di un ormai **consolidato orientamento giurisprudenziale espresso**, prima della Cassazione, da parte del giudice di merito, per provare la **qualifica di beneficiario effettivo** ed ottenere, conseguentemente, l'**esenzione dalle ritenute transfrontaliere** sui flussi *outbound* di dividendi, *royalties* ed interessi, è sufficiente produrre la **certificazione di residenza nello Stato comunitario**.

Recentemente, in sede di legittimità, con la **sentenza della Corte di Cassazione n. 27113 del 28 dicembre 2016**, il giudice tributario ha sancito che l'**interpretazione della nozione convenzionale di beneficiario effettivo dei dividendi percepiti** deve tenere conto della **reale natura** e delle **funzioni svolte** dalle **holding statiche** di partecipazione.

Il caso esaminato dagli ermellini riguardava il **pagamento dei dividendi** effettuato dalla controllata italiana nei confronti della casa madre francese, usufruendo dei benefici previsti dalla **convenzione internazionale contro le doppie imposizioni** stipulata tra l'Italia e la Francia. L'Amministrazione finanziaria ha **disapplicato i benefici convenzionali**, perché la società francese non sarebbe stata l'**effettiva beneficiaria dei dividendi** in quanto **controllata da una società extra-UE** (residente negli Stati Uniti).

Inoltre, la casa madre francese avrebbe operato come mera **conduit company**, ossia come una **struttura di puro artificio** costituita al solo scopo di beneficiare del trattamento più favorevole, **retrocedendo i flussi reddituali** alla *top holding* americana. Di conseguenza, in linea con le **disposizioni antiabuso** contenute negli accordi internazionali, la società francese non disponeva, giuridicamente ed economicamente, dei dividendi percepiti e, pertanto, **il beneficiario effettivo sarebbe stata la parent company statunitense**.

In buona sostanza, i giudici tributari di *prime cure* hanno considerato la società francese una mera "scatola vuota", priva di sostanza economica, costituita al solo scopo di **ottenere indebiti vantaggi fiscali**, tenuto conto che la stessa **non possedeva alcuna struttura materiale** in termini

di uomini, mezzi ed attrezzature.

La suprema Cassazione, sconfessando l'orientamento espresso da parte dei giudici di merito, non ha accolto tale ricostruzione in quanto, **in caso di holding o sub-holding statiche, la carenza di una struttura materiale, normalmente presente in una società operativa, non appare significativa**. Ciò che deve rilevare, secondo i supremi giudici, è *“la padronanza ed autonomia della società-madre percipiente sia nell'adozione delle decisioni di governo e indirizzo delle partecipazioni detenute, sia nel trattamento e impiego dei dividendi percepiti (in alternativa alla loro traslazione alla capogruppo sita in un Paese terzo)”*.

Per le **holding statiche**, ciò che rileva è infatti l'attività tipica svolta dalle stesse normalmente riconducibile alle **attività di mero indirizzo e direzione unitaria**, alla partecipazione alle assemblee delle controllate e alla riscossione dei dividendi. Nel caso della società francese, la qualità di beneficiario effettivo è stata dimostrata dal fatto che **la stessa società risulta essere la proprietaria della partecipazione detenuta** nella società italiana e quindi la destinataria effettiva dei dividendi regolarmente iscritti in bilancio, aggredibili dai creditori e liberamente da essa utilizzabili.

Sotto il profilo della **residenza fiscale**, con riferimento al requisito della **direzione effettiva** ([articolo 73, comma 3, del Tuir](#)), secondo i supremi giudici non si può parlare di **fittizietà della sede francese** in quanto la stessa società ha sede legale e amministrativa in Francia, è assoggettata a imposizione in quel paese, gli amministratori persone fisiche risiedono in Francia e nello Stato francese vengono prese le fondamentali decisioni concernenti la società.

In conclusione, ciò che è necessario verificare è il luogo di **effettiva adozione delle decisioni e delle direttive amministrative e di coordinamento delle partecipazioni possedute dalla società madre percipiente**, secondo l'attività tipica di *holding* da quest'ultima esercitata.

La pronuncia della Cassazione si inserisce in un ormai **consolidato panorama giurisprudenziale** che dà sempre maggiore risalto alla **sufficienza probatoria** del **certificato fiscale di residenza fiscale** esibito dalla *holding* estera che percepisce i flussi, nel pieno rispetto del **principio comunitario della libertà di stabilimento**.

Infatti, anche nelle precedenti sentenze emesse dal **giudice di merito**, si evince come, per attestare lo **status di beneficiario effettivo**, sia sufficiente che il **reddito percepito da soggetti italiani venga imputato al soggetto percipiente** secondo la legge fiscale dello Stato in cui esso risiede e, contestualmente, **questi non sia tenuto a trasferire il reddito ad altro soggetto**, sulla base di una obbligazione originariamente collegata al reddito ricevuto.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)